



CITTA' DI LANZO TORINESE

C.A.P. 10074 – CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Tel. 0123.300.400 – Fax 0123.27.420

ORDINANZA N. 69/2024

OGGETTO: Divieto di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante in occasione del “39° Rally Città di Torino e del 13° Rally Storico Città di Torino”.

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 28, comma 15, del D.Lgs. 31.3.1998, n.114, per il quale il Comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione, stabilisce l'ampiezza delle aree destinate al commercio su aree pubbliche;

VISTI i commi 4 e 5 dell'art. 10 della Deliberazione del Consiglio Regionale 1.3.2000, n. 626-3799, per i quali:

“4. Il comune, con apposito atto di Consiglio, deve deliberare l'individuazione e la delimitazione degli spazi e delle aree pubbliche sui quali è vietato l'esercizio del commercio itinerante.

5. Il divieto di cui al comma 4 è fondato su motivazioni di carattere igienico-sanitario, di viabilità, di polizia stradale, di sicurezza o su gravi motivi di pubblico interesse, nonché sul rispetto delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale. Non sono consentite limitazioni il cui presupposto sia la tutela dell'interesse privato di altre forme di commercio esistenti”;

RICHIAMATE le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 167 del 14/10/2010, n.14 del 24/01/2011, n.201 del 10/11/2011 e n.29 del 13/03/2014, istitutive di alcune aree di sosta prolungata ai sensi della D.C.R. 1° marzo 2000, n.626-3799, anzidetta;

RICHIAMATA ALTRESI' l'Ordinanza del Responsabile del Settore Vigilanza n.24/2014 ad oggetto “*Divieto di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante*”, con la quale è stato regolamentato l'esercizio di tale attività nell'ambito del territorio cittadino;

TENUTO CONTO che nei giorni 23 e 24 agosto 2024 transiterà a Lanzo Torinese l'evento denominato “*39° Rally Città di Torino e 13° Rally Storico Città di Torino*” organizzato dalla. R.T MotorEvent S.S.D. a r.l. con sede in via Ala di Stura n. 99 Torino (TO);

CONSIDERATO che tale evento, per la sua risonanza, potrà richiamare anche numerosi esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, con prevedibili effetti negativi che la sosta anche temporanea di furgoni e automezzi attrezzati potrebbe avere sulla circolazione stradale e pedonale cittadina;

RITENUTO opportuno adottare, per il giorno della manifestazione anzidetta, un provvedimento inteso a ridurre al minimo il rischio di intralcio per la circolazione veicolare e pedonale e di pericolo per l'incolumità delle persone, al fine di garantire il regolare transito dei concorrenti nonché dei mezzi adibiti all'assistenza,

in condizioni di sicurezza;

RICHIAMATO l'art. 28, comma 16, del D.Lgs. 114/1998, per il quale nell'individuazione delle aree da destinare al commercio su aree pubbliche possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di interesse pubblico;

- Visto il D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale,

ORDINA

Dalle ore 08,00 di venerdì 23 agosto 2024 alle ore 18,00 di sabato 24 agosto 2024, e, comunque, sino al termine della manifestazione sportiva denominata “39° Rally Città di Torino e del 13° Rally Storico Città di Torino” e di tutte le varie iniziative correlate all'evento, sono vietati in tutto il territorio Comunale, comprese le vie/piazze concesse alla R.T MotorEvent S.S.D. a r.l. il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica in forma itinerante.

Fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 50.00 a € 500.00, con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa dei fatti degenerativi sopra indicati, di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di € 100.00.

È prevista la sanzione accessoria della rimozione del veicolo e delle strutture utilizzate per la vendita qualora il trasgressore non provveda allo sgombero immediato dopo la diffida verbale da parte degli organi di polizia.

Il presente provvedimento viene inviato:

- al Comando Polizia Locale di Lanzo Torinese;
- al Comando Stazione Carabinieri di Lanzo Torinese;
- al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Lanzo Torinese.
- al Presidente della R.T MotorEvent S.S.D. a r.l.

L'Ordinanza verrà altresì pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 e 5 comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Vigilanza - Commissario di P.L. Airola Flavio, tel. 0123.300409.

AVVISA

Chiunque ne abbia interesse, altresì, che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Lanzo Torinese, 18/07/2024

IL SINDACO
Fabrizio VOTTERO BERNARDINA
Firmato Digitalmente